



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cpnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 10 del 22 ottobre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 31 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamenti degli acconti - Circolare n. 27/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020

CIRCOLARE N. 32 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Credito d'imposta a favore di enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 - Risoluzione n. 68/E del 20 Ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

CIRCOLARE N. 29 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Protocollo d'Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile.

COMUNICATO UFFICIALE n. 123 pubblicato dalla L.N.D. inerente la "Copertura assicurativa per la tutela legale penale.

2. Comunicazioni del Comitato Regionale

INATTIVITA' SOCIETA'

Preso atto che le società sotto elencate non hanno formulato iscrizione al Campionato di competenza e/o istanza di partecipazione ad un Campionato inferiore o di Settore Giovanile:

946002	A.S.D.	SAN ROBERTO FIUMARA	di	Fiumara
931493	A.S.D.	AUDAX RAVAGNESE	di	Reggio Calabria

delibera l'esclusione delle stesse dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.

Nei confronti delle stesse viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C., pertanto tutti i calciatori tesserati con le suddette società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
COGLIANDRO	GIUSEPPE	28.02.2005	ASD POLISPORTIVA FUTURA	21.10.2020	16.08.2021

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara CALCISTICA SPINELLA = REAL CITTANOVA del 24.10.2020 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale Montebello Jonico, sito in Via Scarpata - Loc. Montebello jonico/Saline.

Gara ASISPORT TAURIANOVESE = CAMPESE del 25.10.2020 (ore 14.30)

La gara a margine, si disputerà in deroga sul campo comunale "T.Battaglia" di Taurianova, sito in Via Matteotti.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE E - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCISTICA S.SPINELLA	REAL CITTANOVA	A	24/10/2020 15:30	38 COMUNALE MONTEBELLO JONICO	MONTEBELLO J./SALINE JONICHE	VIA SCARPATA
SANGIORGESE	SALINE JONICHE CALCIO	A	24/10/2020 15:30	283 COMUNALE SAN GIORGIO MORGETO	SAN GIORGIO MORGETO	CONTRADA PAGLIA FORIO
ASISPORT TAURIANOVESE	CAMPESE	A	25/10/2020 14:30	41 COMUNALE "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI
RC GALLINA CALCIO	ANTONIMINA	A	25/10/2020 14:30	75 REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
RIZZICONI	VARAPODIO CALCIO	A	25/10/2020 14:30	267 COMUNALE RIZZICONI	RIZZICONI	CONTRADA LIMORTI
SIDERNO 1911	SPORT PALMI 2018	A	25/10/2020 14:30	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 1 Giornata - A		
(1) ANTONIMINA	- RIZZICONI	1 - 2
CAMPESE	- CALCISTICA S.SPINELLA	2 - 0
REAL CITTANOVA	- SANGIORGESE	1 - 0
SALINE JONICHE CALCIO	- RC GALLINA CALCIO	2 - 1
(1) SPORT PALMI 2018	- ASISPORT TAURIANOVESE	0 - 1
VARAPODIO CALCIO	- SIDERNO 1911	0 - 1

(1) - disputata il 17/10/2020

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21.10.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 17/10/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/10/2020

MONTELEONE NICOLA

(ANTONIMINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAVRICI FRANCESCO

(RIZZICONI)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 18/10/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAGANA PASQUALE

(RC GALLINA CALCIO)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

ERRATA CORRIGE

Si comunica che, per errore materiale, è stata riportata sul C.U. n. 26 del 16.01.2020 l'inibizione fino al 23.01.2020 del Sig. Callea Fortunato della società Oratorio Salesiano.

Dagli atti ufficiali si evince, però, che il Sig. Callea Fortunato non era inserito nella distinta ufficiale, per cui il G.S.T. delibera che tale inibizione deve considerarsi nulla.

IL SEGRETARIO
Rosario Trimboli

IL DELEGATO
Domenico Arena

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 31 – 2020

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamenti degli acconti –

Circolare n. 27/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020

Con la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di IRAP e di versamento degli acconti ex art 24 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Premesso che l'art. 24 del D.L. n. 34 sopra richiamato ha previsto che non devono essere versati:

- **il saldo dell'IRAP** relativa al periodo d'imposta 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, quali ad esempio i soggetti con esercizio 1°luglio 2019-30 giugno 2020), fermo restando che per lo stesso periodo andavano versati sia il 1° che il 2° acconto IRAP;

- **la 1ª rata di acconto IRAP** per il periodo d'imposta 2020 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, quali ad esempio i soggetti con esercizio 1°luglio 2020 – 30 giugno 2021),

l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il 1° acconto in argomento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il periodo d'imposta 2020.

L'esclusione opera fino alla concorrenza dell'importo della 1ª rata di acconto 2020 calcolato con il **metodo storico** (40% dell'IRAP dovuta complessivamente per il periodo d'imposta 2019, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi).

Coloro che per l'anno in corso presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, possono ricorrere al **metodo previsionale**. In tal caso, il calcolo dell'acconto viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso (2020) con il rischio, però, di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto con l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Comunque, l'art. 20 del D.L. 8 aprile 2020, n.23, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020, dispone, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (**periodo 2020**), la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo d'acconto, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo d'acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020.

In definitiva, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il 2° acconto IRAP 2020, pari al 60% e l'eventuale saldo 2020 da determinarsi al netto del 1° acconto "figurativo" e del 2° acconto corrisposto.

L'Agenzia delle Entrate riporta a titolo di esempio:

- se l'IRAP dovuta per il periodo d'imposta 2019 fosse pari ad € 1.000,00, il 1° acconto "**figurativo**" per il 2020 è pari ad € 400,00, mentre il 2° acconto da versare è pari a € 600,00. Qualora l'IRAP dovuta per il 2020 fosse pari ad **€ 1.200,00**, l'importo da versare a saldo per il periodo d'imposta 2020 dovrà essere calcolato tenendo conto del 1° acconto "**figurativo**" di € 400,00 e dell'importo versato per il 2° acconto di € 600,00 e, pertanto, per il saldo del periodo d'imposta 2020 dovrà essere versato l'importo di **€ 200,00**.

Per quanto riguarda la disciplina recata dall'art. 24 del D.L. n. 34/2020, si richiamano le Circolari di questa LND n. 57 del 20 maggio 2020, n. 58 del 30 maggio 2020 e n. 18 del 24 agosto 2020.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 32 – 2020

Oggetto: Credito d'imposta a favore di enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 -
Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione in oggetto l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello proposto da un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disposizione recata dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato concesso **un credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi ai mesi da marzo a giugno 2020**.

Nell'interpello è stato richiesto se l'agevolazione in argomento trova applicazione anche per i canoni derivanti dai **contratti di sublocazione** e l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione in oggetto, tenuto anche conto delle precedenti Circolari emanate nel 2020 - n. 9/E del 13 aprile, n. 14/E del 6 giugno, e della Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 -, ha chiarito alcuni dubbi e riassunto il trattamento agevolativo con particolare riferimento agli enti non commerciali e, quindi, agli enti sportivi ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Si ricorda che sull'argomento, questa LND ha fornito comunicazioni e chiarimenti con una serie di Circolari (-stagione 2019/20 - n. 57 del 20 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020 e n. 60 dell'8 giugno 2020 e -stagione 2020/2021 - n. 8 del 3 luglio 2020, n. 13 del 16 luglio 2020 e n. 14 del 20 luglio 2020).

Ciò premesso, si riassume brevemente il contenuto della Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 28 del D.L. n. 34/2020 ha disposto che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi e compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, relativamente ai mesi da **marzo a giugno 2020**.

Il comma 4 dell'art. 28 prevede che il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il successivo comma 5 prevede che ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, e che la misura dell'agevolazione sia commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Rientrano nel regime del credito d'imposta, oltre a tutti i soggetti che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa, **anche gli enti non commerciali** relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento **di attività istituzionali**.

I predetti enti non commerciali, in considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 4, come precisato nella Circolare n. 14/E, possono fruire del credito d'imposta in argomento anche nell'ipotesi in cui l'ente **svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale**, in modo non prevalente o esclusivo. In tal caso, qualora tale ultima attività risulti di ammontare superiore al limite di cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, l'ente non potrà fruire del credito d'imposta.

Come chiarito nella Circolare n. 14/E del 2020, per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Ne consegue, prosegue la Risoluzione n. 68/E, che ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiore a cinque milioni di euro, per gli enti non commerciali devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui al commi 3, 5, 6, e 7 dell'articolo 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (trattasi, in particolare, per quanto concerne le Associazioni Sportive Dilettantistiche – comma 3 – della “decommercializzazione” delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale – ad es. Federazioni sportive e CONI -, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).

Per gli enti non commerciali che svolgono solo, occasionalmente, attività commerciale e che, pertanto, **non dispongono di partita IVA, il credito d'imposta va determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'IVA, in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.**

Per quanto concerne i contratti di sublocazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che nell'ambito oggettivo della norma agevolativa rientra anche il canone derivante da contratti di sublocazione.

Come chiarito con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, **è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito e che le somme siano state effettivamente versate.**

Nell'ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto **non** sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta, tuttavia, la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.

In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto **contestualmente** al momento di efficacia della cessione e deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta.

Si ricorda, infine, che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020 (vedasi la Circolare LND n. 8 del 3 luglio 2020) è stato approvato il **Modello di comunicazione della cessione del credito d'imposta** e che, con Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 (vedasi la Circolare LND n. 13 del 16 luglio 2020), è stato istituito il **“codice tributo 6920” per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.**



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 29

OGGETTO: Protocollo d'Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile

La Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e l'Associazione Italiana Calciatori hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, avente ad oggetto gli accordi economici intervenuti nella stagione sportiva 2019/2020, nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, che ha determinato l'interruzione dell'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Protocollo d'Intesa si prefigge l'obiettivo di affrontare e dirimere, tutte le possibili problematiche di carattere economico che possano sorgere tra i tesserati/tesserate e la società di appartenenza individuando, quindi, le linee guida per la ripartizione e liquidazione dei corrispettivi maturati nel periodo compreso tra l'1 marzo ed il 30 giugno 2020, così disponendo:

A) la Società dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre 2020, dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico; per il solo mese di marzo 2020 l'importo previsto sarà determinato al netto delle imposte previste per legge e di quanto eventualmente percepito dal calciatore/calciatrice a titolo di indennità governativa ex art. 96 del Decreto Legge 18.3.2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. Qualora l'importo dovuto dalla società, così come innanzi determinato, dovesse superare la somma di € 1.000,00, il pagamento potrà avvenire in due rate di uguale importo, con scadenze al 15 novembre 2020 e 15 gennaio 2021.



B) a seguito dell'adempimento del pagamento da parte della società di quanto disposto dalla lettera sub A), il Calciatore/Calciatrice rinuncerà ai residui ratei previsti dagli accordi economici intercorrenti tra le parti per tutti i mesi successivi ed eventualmente maturati sin al termine della stagione sportiva 2019/2020;

C) restano salvi tutti gli eventuali accordi precedentemente intercorsi tra le Società e i Calciatori e/o le Calciatrici.

D) a parziale copertura del restante compenso, maturato e non previsto a carico della Società, detratto quanto eventualmente percepito dal tesserato/tesserata per le mensilità di aprile e di maggio in ragione delle previsioni del c.d. "Decreto Rilancio" - sarà erogata una indennità attraverso un Fondo Federale Emergenziale di Solidarietà.

Il Protocollo è stato sottoscritto nell'auspicabile tentativo di evitare eventuali contenziosi in questo particolare periodo, restando tuttavia ferma la libertà delle parti di aderirvi o meno. La validità dello stesso deve considerarsi a tutti gli effetti retroattiva al periodo di riferimento sopra indicato (1° marzo – 30 giugno 2020).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



COMUNICATO UFFICIALE N. 123 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Copertura assicurativa per la tutela legale penale

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate – per il tramite del proprio broker Aon S.p.A. – ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Tale polizza assicurativa prevede, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti coperture:

- **Difesa in procedimenti penali**, tra cui la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)
- **Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari**;
- **Difesa in procedimenti disciplinari**;
- **Giurisdizioni Speciali/Cassazione/Corte Costituzionale**;
- **Dissequestro**;
- **Libera scelta del legale e del domiciliatario**: l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro;
- **Patteggiamento**;
- **Secondo consulente di parte**;
- **Fase prodromica**;
- **Difesa per gli illeciti amministrativi**, come ad esempio il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato;
- **Difesa per le violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali**;
- **Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 d.lgs. n. 231/01**;



- **Delitti nell'ambito della circolazione stradale;**
- **COVID-19 – retroattività:** la copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

Decorrenza della copertura: 31 agosto 2020 – Scadenza: 31 agosto 2021

NOTE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Definizione di sinistro: in linea di massima, si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: In deroga all'art.1913 Codice Civile, il Contraente/Assicurato deve segnalare alla Compagnia, per il tramite del Broker Aon S.p.A., per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all'art. 5 (CSP – condizioni speciali tutela legale penale) che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

I sinistri vanno comunicati per e-mail all'indirizzo: Sportfed@aon.it ovvero telefonicamente al numero: 06.772761.

L'Assicurato è tenuto, inoltre, a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica e trasmettere copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Avvertenza: La suindicata sintesi delle garanzie rappresenta un semplice estratto delle condizioni assicurative che sono consultabili in forma completa, con indicazione di franchigie, scoperti ed esclusioni, cliccando sul link <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni>

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)